

*Motivi e principali argomenti*

La ricorrente impugna la sopra menzionata decisione della Commissione, con cui quest'ultima ha stabilito di non dare alcun seguito alla sua domanda ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17, mirante all'accertamento di violazioni delle regole comunitarie di concorrenza del Trattato CE e del Trattato SEE relativamente a regolamentazioni per il risanamento e ad un prelievo per il finanziamento di questa regolamentazione. Il prelievo è stato imposto mediante regolamenti del Productschap Vee en Vlees (PVV) e la regolamentazione è stata adottata e gestita dallo Stichting Saneringsfonds Runderslachterijen (SSR).

Nel caso delle misure di risanamento si tratta secondo la ricorrente di decisioni di associazioni di imprese o accordi tra imprese che limitano la concorrenza e possono pregiudicare il commercio tra Stati membri. Queste misure e soprattutto il finanziamento sono rese possibili e assicurate dall'autorità.

**Ricorso proposto il 1° luglio 1997 dalla Exportslachterij Chris Hogeslag B.V. e dalla Groninger Vleeshandel B.V. contro la Commissione delle Comunità europee**

(Causa T-198/97)

(97/C 252/85)

*(Lingua processuale: l'olandese)*

Il 1° luglio 1997, la Exportslachterij Chris Hogeslag B.V., con sede in Holten e la Groninger Vleeshandel B.V., con sede in Groninger, rappresentati dall'avv. A.P.J.M. de Bruyn, del foro di Zutphen, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell'avv. L. Frieden, Avenue Guillaume 6, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee contenuta nella lettera della Commissione 23 aprile 1997, indirizzata ai ricorrenti, emessa nel procedimento n. IV/35.634/F3 Hogeslag — Groninger/PVV+SSR;
- dichiarare che le regole e gli accordi per il risanamento del settore olandese della macellazione di bovini costituiscono una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato CEE;
- disporre ogni altra misura che si dovesse ritenere necessaria;

- condannare la Commissione delle Comunità europee ai costi di causa.

*Motivi e principali argomenti*

I motivi e i principali argomenti sono identici a quelli di cui alla causa T-197/97 <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Cfr. pag. 40 della presente Gazzetta ufficiale.

**Ricorso del signor Manuel Francisco Caballero Montoya contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 4 luglio 1997**

(Causa T-201/97)

(97/C 252/86)

*(Lingua processuale: lo spagnolo)*

Il 4 luglio 1997 il signor Manuel Francisco Caballero Montoya, residente in Bruxelles, con l'avv. Juan Ramón Iturriagoitia Bassas del foro di Madrid, con domicilio eletto in Bruxelles presso lo studio del signor Iturriagoitia Bassas, rue de la Corrège 93, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare le decisioni della Commissione 10 settembre 1996 e 15 ottobre 1996, in quanto rifiutano il riconoscimento dell'equiparazione a figlio a carico per i periodi successivi al 30 novembre 1993, decisioni carenti di adeguata motivazione conformemente alla normativa vigente;
- dichiarare che l'annullamento di un atto amministrativo invalida tutti gli atti successivi derivati all'atto di base annullato, e
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese processuali, a norma dell'art. 87, n. 2, o, se del caso, dell'art. 88 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, nonché al risarcimento delle spese sostenute dal ricorrente nella presente causa, quali le spese di trasferta, di soggiorno a Lussemburgo e gli onorari dei difensori, come disposto dall'art. 91 del detto regolamento.

*Motivi e principali argomenti*

Il ricorrente nella presente causa è la stessa persona che già ha promosso la causa T-573/93, conclusasi con sen-